

la necessità di riformarla. Il proposito non si è ancora tradotto in atto, benchè quasi tutto fosse stato predisposto per attuarlo. Quasi tutto: quel che manca può essere molto o poco, ed io stimo che in fondo l'esser molto o poco dipenda assai più dalla pubblica opinione e dalla volontà dei cittadini che dal Governo stesso. Il maggior ostacolo, infatti, che si potrebbe frapporre ad una riforma dell'imposta di successione, sarebbe il creare intorno ad essa, con una serie di critiche parziali di ciascuna possibile soluzione e non conclusive per nessuna, quello stato di generale incertezza e di abulia, che può finire per paralizzare anche l'opera del Governo.

L'esempio più recente, ed ancor vivo nella memoria di tutti, di questa paralisi dell'azione governativa, dovuto allo smarrimento prodotto nella coscienza pubblica dal susseguirsi di critiche e di giudizi contraddittorii, è appunto quello della nominatività dei titoli. Della quale si potrebbe manzonianamente dire «due volte nella polvere, due volte sugli altar», perchè fu a vicenda, e spesso dalla stessa parte, combattuta e difesa: derisa quando da alcuni fu invocata per risanare le società anonime da certi loro malanni; celebrata invece, come elemento necessario di un ben ordinato sistema dei tributi diretti e come il sacro crisma di ogni buon cittadino e contribuente; e infine vituperata come la invenzione più perniciososa per l'economia nazionale.

Ora io temo che la stessa cosa sarà per avvenire a qualsiasi riforma della imposta di successione, se non si mette bene in chiaro questo punto: che trattasi di un conflitto fra due necessità, ugualmente potenti, e inseparabili l'una dall'altra; quella di ridurre l'onere dell'imposta sulla parte di ricchezza che la paga, e quella di assoggettare al pagamento la parte di ricchezza che le sfugge. Non è dunque una questione di principio, sulla quale ragioni e sentimenti possono liberamente disputarsi il campo; è un problema di calcolo che deve esser risolto con pochi elementi concreti.

Se si volesse far risalire la discussione sino al fondamento teorico della imposta di successione, si troverebbero di fronte due opposti punti di vista, ciascuno dei quali affermerebbe la sua ragion d'essere e svolgerebbe le proprie conseguenze richiamandosi ad uno dei due aspetti di questo bifronte tributo. La pura tecnica tributaria non fornisce nessuna ragione per la quale le trasmissioni dal morto al vivo debbano essere diversamente trattate che i trasferimenti fra vivi; e quindi apparirebbe pienamente giustificata l'opinione di coloro i quali vorrebbero che non esistesse una speciale imposta sulle successioni, e che i trapassi per eredità fossero colpiti come ogni altro ordinario trasferimento. Questa opinione pare anche essere conforme al più schietto liberismo finanziario, in quanto gl'impacci alla circolazione dei beni e l'intervento dello Stato sarebbero ridotti alla minima misura possibile. Essa, d'altra parte, giustifica pienamente la introduzione di una surrogatoria per tutte quelle forme di ricchezza che allo Stato non sarebbe facile, ed al contribuente non sarebbe comodo, assoggettare al pagamento dell'imposta ad ogni passaggio da una mano all'altra. Ma è chiaro che in tanto una surrogatoria sul